ISTITUTO COMPRENSIVO “K. WOJTYLA – G. DA FIORE”
Via Liberà – 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR)
C.F. 91045440798 – C.M. KRIC83100L – Tel. 0962 1722904
PEO kric83100l@istruzione.it – PEC kric83100l@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO

(Giudizio di ammissione e svolgimento delle prove)



Approvato dal Collegio dei docenti in data 13/05/2026

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. Criteri orientativi per gli esami di licenza media.
- DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).
- DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.
- DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. Codice in materia di protezione dei dati personali.
- DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.
- NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. Iniziative relative alla Dislessia.
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento aifini dell'esame di Stato.
- D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti perla valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 01 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).
- LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. Validità dell'anno scolastico per lavalutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.
- DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.
- DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.
- NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. Piano Annuale per l'Inclusività –Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.
- NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. Strumenti di intervento per alunnicon Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti.
- NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.

- REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019
- DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 Finalità della certificazione delle competenze)
- CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
- NOTA MIM N. 4155 DEL 7 FEBBRAIO 2023
- LEGGE 1° OTTOBRE 2024, N. 150
- ORDINANZA MINISTERIALE N.3 DEL 9 GENNAIO 2025
- NOTA MIM N. 2867 DEL 23 GENNAIO 2025

PREMESSA

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione prevede, per l'anno scolastico 2025/2026, lo svolgimento di una prova scritta relativa alle competenze di italiano, di una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, di una prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate e di un colloquio, secondo il quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In base a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 62 del 2017, l'Ammissione all'Esame di Stato l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- voto di comportamento pari o superiore a sei decimi;
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica24 giugno 1998, n. 249;
- di aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (D.lgs. 62/17 art. 6 c. 5).
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe arriverà alla formulazione del voto di ammissione all'esame di Stato, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno (art. 6, comma 5, del D.lgs. 62/2017) e, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, facendo riferimento alla media ponderata che tenga conto dei voti dello scrutinio del 2^ quadrimestre nella seguente percentuale:
I anno: 20% - II anno: 30% - III anno: 50%,
con la possibilità di arrotondamenti in eccesso all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, in difetto all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:

- 6,45 è arrotondato a 6;
- 6,50 è arrotondato a 7.

Il Consiglio di classe, prima di effettuare l'arrotondamento, ha facoltà di attribuire all'unanimità un bonus pari a 0.5 punti tenendo conto dei seguenti criteri:

- Progressi significativi conseguiti rispetto alla situazione di partenza;
- Atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità curriculari ed extracurriculari di recupero, consolidamento e potenziamento proposte durante il triennio con miglioramento dei risultati;
- Partecipazione attiva alla vita scolastica.

Lo scrutinio va effettuato subito dopo il termine delle lezioni e precede, naturalmente, l'inizio dell'esame di Stato e la riunione della plenaria.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il Consiglio di Classe valuterà eventualmente, la non ammissione in presenza di insufficienze gravi (voto 4) nelle competenze di base (Italiano, Matematica, Inglese). La non ammissione, in ogni caso, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Classe dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
1. carenze nelle abilità fondamentali;
2. insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva;
3. mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
4. mancati progressi rispetto al livello di partenza;
5. inadeguato livello di maturazione;
6. mancato studio sistematico delle discipline;
7. scarso interesse e partecipazione alle attività didattiche previste;
8. mancanza di impegno;
9. frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate (uscite didattiche/visite guidate, attività di progetto e laboratorio, manifestazioni scolastiche);
10. presenza di uno o più debiti pregressi relativi alla promozione dell'anno scolastico precedente decisa anche a maggioranza dal Consiglio di classe.

Nel caso di non ammissione all'esame di Stato la famiglia riceverà comunicazione della determinazione del Consiglio di Classe.

LE PROVE SCRITTE

La prova scritta di italiano, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017, accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017, accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
a) problemi articolati su una o più richieste;
b) quesiti a risposta aperta.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

La prova scritta relativa alle lingue straniere, come disciplinata dall'articolo 9 del DM 741/2017, accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e perla seconda lingua comunitaria. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

LA PROVA ORALE

Il colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare si fa riferimento all'articolo 15 del DM 741/2017.

La sottocommissione d'esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per la prova orale, formula la valutazione in decimi dalla Prova di esame.

ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.
Per lo svolgimento dell'esame dei candidati con disabilità la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto

ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi utili anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Lo svolgimento dell'esame di Stato dei candidati con DSA certificato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.
Per le prove scritte la Commissione può:

- riservare tempi più lunghi di quelli ordinari;
- consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

La sottocommissione, nella valutazione, adotta criteri che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame nel diploma finale rilasciato e nelle tabelle affisse all'albo di istituto al termine degli esami.

LA VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi.
Secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017, la valutazione finale, espressa in decimi, deriva dalla media tra:

- il voto di ammissione;
- la valutazione delle prove d'Esame (media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore).

Gli arrotondamenti avvengono sulla valutazione finale per cui la media viene approssimata in eccesso all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata in difetto all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:

- 6,45 è arrotondato a 6
- 6,50 è arrotondato a 7

Per conseguire il diploma del primo ciclo d'istruzione la valutazione finale deve essere di almeno sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
La valutazione finale, per i candidati privatisti, coincide con la sola valutazione dell'esame, non avendo gli stessi un voto di ammissione.
Gli esami vanno conclusi entro il 30 giugno 2025.

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ESAME

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l'eventuale menzione della lode, è pubblicato nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono esclusivamente gli studenti della classe di riferimento.
Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

CANDIDATI ESTERNI

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del DM n. 741/2017, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di privatisti coloro che:

- compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame;
- abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono ammessi all'esame anche coloro i quali abbiano conseguito la suddetta ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti hanno partecipato alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la Certificazione delle Competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Con riferimento alle prove standardizzate nazionali, la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.
Per le certificazioni, si farà riferimento allo "Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze" del MIM prot. 14 del 30/01/2024.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D'ESAME – CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgeranno in presenza.
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.